



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	6344
Data di Arrivo		Data di Partenza	11/10/2022
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
PEC	LORO Indirizzi PEC
Ai	Presidenti delle Federazioni regionali degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
PEC	LORO Indirizzi PEC
E p.c.	Consiglieri Nazionali
PEC	LORO Indirizzi PEC

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5C	51	2022	SV	SV

Oggetto:	Consultazione Telematica delle Planimetrie Catastali - Precisazioni. AdE - Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare Nota prot. 5897 del 27-09-2022
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentili/Egregi Presidenti,
Gentili/Egregi Colleghi,

La Agenzia delle Entrate tiene a precisare e ribadire la corretta modalità di consultazione telematica, attraverso il portale SISTER, delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale e nello specifico come disciplinato nel Provvedimento del Direttore dell'agenzia del territorio del 16 settembre 2010 e del successivo Provvedimento Direttoriale del 11 febbraio 2021.

La recente nota dell'AdE precisa che nell'ambito dei controlli interni all'amministrazione, si sono riscontrati numerosi casi di "...mancata produzione del professionista dell'incarico/delega conferito dal soggetto legittimato..." e cioè dal soggetto che ha il titolo sull'unità immobiliare oggetto di consultazione.

La consultazione, come sappiamo, può avvenire sia per le finalità di redazione degli atti tecnici di aggiornamento del catasto fabbricati (denuncia di variazione) che per altri atti o attività di indagine concernenti l'immobile (compravendite, stime, due diligence immobiliare, ecc.) purché tale attività sia inserita nell'incarico conferito dal committente.

A tal proposito viene ribadita la obbligatorietà da parte del professionista di avere incarico/delega firmata dal soggetto avente titolo che non può essere genericamente individuato nel committente soprattutto se la prestazione professionale viene svolta a favore di società di servizi, di recupero crediti, banche, ecc.

L'AdE conclude che l'accesso del professionista al servizio di consultazione ed estrazione delle planimetrie catastali in assenza o errato incarico/delega da parte del soggetto avente titolo, espone il professionista ad



Ministero della Giustizia

una responsabilità rilevante sotto l'aspetto penale¹ oltre che costituire il presupposto a segnalazione all'Ordine di appartenenza per i provvedimenti sanzionatori del caso.

Per cui si conclude che il professionista deve sempre avere in possesso l'incarico/delega regolarmente firmata dal soggetto titolato per ogni consultazione ed estrazione della planimetria catastale dell'unità immobiliare.

Il documento può essere scaricato dal seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/mt/Generica_nuova/12%20T%2011022014.pdf

Vista l'importanza della questione si invitano tutti gli Ordini alla divulgazione presso gli iscritti.

Per qualsiasi necessità rimane a disposizione il consigliere Stefano Villarini membro del GdI Nazionale Catasto.

Allegati:

Provvedimento AdE 16-09-2010

Provvedimento AdE 11-02-2021

Nota AdE n.5897 del 27-09-2022

Distinti saluti.

Il Consigliere

Stefano Villarini, *Dottore Agronomo*

Coordinatore Dipartimento Lavori pubblici e standard
prestazionali



Il Presidente

Sabrina Diamanti, *Dottore Forestale*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

¹ La consultazione telematica delle planimetrie catastali in violazione delle disposizioni che regolano il relativo Servizio può astrattamente configurare il reato di dichiarazione mendace, previsto e punito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, quello di "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" di cui all'art. 615 ter c.p., nonché costituire fattispecie incriminatrice di cui all'art. 167 del D.lgs. n. 196 del 2003 ("Trattamento illecito di dati")